

# SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Autonomia scolastica

## Arrivano i mini manager!

Dalle colonne di questo periodico abbiamo, in numerose occasioni, chiarito la nostra posizione in merito alla cosiddetta "autonomia", ma non possiamo non ritornare sull'argomento dopo che il Ministro della Funzione Pubblica, Sabino Cassese, ha collegato alla Finanziaria '94 un apposito provvedimento, seguito, a meno di una settimana, dal progetto integrativo sull'autonomia del Ministro della P.I. Rosa Russo Jervolino.

Finalmente, hanno commentato i quotidiani, la scuola perde la sua fisionomia di struttura centralizzata, che l'ha irrigidita in percorsi didattici senza un progetto d'istituto. Finalmente le scuole avranno autonomia finanziaria e potranno gestire con maggiore incisività le scelte didattiche a livello di singola istituzione. E sulla carta sembra tutto filare: a ciascun istituto autonomia di spesa e libertà didattica, due strumenti preziosi per passare, finalmente, ad una scuola di qualità, ad un prodotto migliore.

Dopo anni di dibattito, segnato all'inizio da un disegno di legge presentato nel dicembre 1988 dall'allora Ministro della P.I., on. Galloni e alimentato dalle prese di posizione di alcune associazioni professionali, il cui scopo è semplicemente il riconoscimento della qualifica di dirigenti ai presidi, il ministro Cassese, che già nel gennaio 1990, durante la famosa quanto platonica conferenza sulla scuola organizzata dall'allora ministro della P.I. Sergio Mattarella, aveva raccolto consensi, ma anche forti dissensi, presenta il suo conto in un clima di privatizzazione che sembra aver investito tutti i settori produttivi, scuola compresa. Al punto ottavo della "Proposta di provvedimenti collegati alla Finanziaria '94", il Ministro della F.P. ha inserito infatti l'istituzione del "Sistema nazionale e autonomie degli istituti e delle scuole", progettando, così, un sistema di autogoverno della scuola.

Naturalmente Cassese mette l'accento soprattutto sull'autonomia gestionale allo scopo di abbattere quel gigantismo burocratico che oggi comporta la gestione di un milione e centotrentamila unità lavorative fra personale docente e personale non docente. Attribuendo ai singoli istituti l'autonomia gestionale si dovrebbero conseguire tre obiettivi: 1) snellimento delle procedure amministrative; 2) più accurata selezione del personale e maggiore produttività; 3) conseguente contrazione della spesa pubblica in un settore tra i più assorbenti, perseguibile anche attraverso il premio di produttività. E' evidente che al Capo di Istituto vengono attribuiti maggiori poteri,

compresi quelli di assumere personale o di stipulare contratti con i privati. Al Ministero della P.I. vengono lasciati soltanto compiti di indirizzo nei diversi campi, da quello amministrativo a quello didattico, da quello della programmazione e della promozione a quello dello sviluppo del sistema scolastico.

Naturalmente il provvedimento Cassese, per diventare esecutivo, deve diventare legge e dare il via a tutta una serie di norme delegate che investiranno materie molto delicate.

Ma che cosa significa tutto questo sul piano della concretezza? Significa che per prima cosa ci sarà un taglio radicale al numero degli istituti scolastici presenti sul territorio e una conseguente "razionalizzazione" oltre i limiti, almeno quelli lasciati alla valutazione degli organi competenti, previsti dall'attuale normativa sulla "razionalizzazione". In parole semplici, abbassamento del livello di occupazione nella scuola, col pericolo di una più scarsa funzionalità già esperita nelle megascuole, che rappresentano il fiore all'occhiello di qualche Preside già "manager", che di tutto s'interessa eccetto che di scuola.

La posta in gioco è, infatti, la formazione dei giovani, che già fa acqua da tutte le parti, come dimostrano i risultati finali che le commissioni giudicatrici hanno misurato nel corso degli esami di maturità, rivelatori di una sempre maggiore impreparazione; mentre un produttivismo fine a se stesso, per esempio, non può che aggiungere

altre spinte, oltre ai fattori di familismo e prassi della raccomandazione, alla ricerca della votazione massima come unica meta.

A nessuno sfugge che ben altri meccanismi hanno portato al degrado attuale: 1) il sistema di reclutamento del personale; 2) l'autonomismo già di fatto esistente a livello didattico, spesso frutto di un'errata interpretazione della libertà di insegnamento, diventata un pretesto per camuffare incapacità e impreparazione anche nel campo delle nozioni; 3) la mancata riforma della scuola secondaria superiore; 4) l'incapacità di concepire e realizzare un vero sistema di aggiornamento del personale docente; 5) l'insufficiente sistema retributivo. Il tutto nella cornice di uno Stato che attraverso i governi che lo hanno incarnato negli anni è venuto perdendo il principale connotato che è garanzia di uguaglianza, libertà e dignità, quello della credibilità.

Il sistema che ora si propone resta invece calato in una dimensione estico-giuridica la cui patologia non è stata affatto risanata. Tali riforme si fanno quando Parlamento e Governo, magistratura e amministrazione pubblica sono credibili, cioè hanno recuperato la moralità di cui necessitano. Certo un sistema decentrato, come quello delineato da Cassese, impiantato in un contesto storicamente diverso, in cui, per esempio, il potere di controllo da

FRANCESCO PEZZUTO

(continua in quarta pagina)

ATTUALITÀ

## L'Italia delle stragi: siamo al capolinea!

Martedì 10 agosto il Corriere della Sera ha dedicato un'intera pagina ad una interessante intervista al prof. Renzo De Felice, nella quale lo storico del fascismo fa delle considerazioni sugli ultimi 50 anni della nostra storia politica che meritano attenzione e qualche puntualizzazione.

Infatti, il prof. De Felice, esprimendo la propria opinione sull'origine dell'attuale crisi italiana, afferma testualmente che "la Repubblica è nata con un vizio d'origine" e ... che "per rispondere agli interrogativi della storia repubblicana bisogna risalire al grande dramma dell'8 settembre del 1943 con l'armistizio e la fuga del Re a differenza di Caporetto dove l'allora classe dirigente e il paese ressero il colpo" ... con l'8 settembre la catastrofe è assoluta è la Nazione che sprofonda nella voragine e non si risolveva più".

Su questa tesi sono d'accordo, sia pure con qualche differenziazione, altri storici come Gian Enrico Rusconi e Vittori Messori che intervengono nel dibattito all'indomani della provocatoria intervista (Corriere della Sera dell'11 agosto 1993).

Gian Enrico Rusconi arriva

ad affermare che c'è da spiegarsi perchè la "Repubblica non sia riuscita a tenere saldo il senso della Nazione" e lo studioso si risponde con la tesi "che la Patria la si è messa da parte per inerzia e che nel dopoguerra gli italiani si sono ritrovati uniti nella ricerca del benessere".

Ma ritornando all'intervista del prof. De Felice un'altra affermazione ci pare degna di nota, sia pure fugace, riproponendoci quindi di tornare più compiutamente sull'argomento: "la Resistenza e la Repubblica di Salò furono fenomeni che coinvolsero gruppi molto motivati ma anche molto limitati — due minoranze — Il grosso del paese subì sulla propria pelle tutti gli eventi del biennio 1943/45".

A nostro parere non è un caso che il più importante e diffuso tra i più antichi giornali italiani nell'analizzare l'attuale situazione italiana si faccia "aiutare" da autorevoli storici e studiosi quali quelli citati. Vorremmo però fare qualche puntualizzazione, anche perchè non è da oggi che ci occupiamo anche come docenti di temi così complessi e importanti nella vita politico-sociale italiana.

Cominciamo dall'affermazione che i nostri mali sono iniziati l'8 settembre del 1943: a nostro avviso tale data è errata per difetto. Prendiamo tuttavia atto di questo tentativo — ci sono voluti ben 40 anni — per riscrivere la nostra storia recente partendo da una data diversa da quella della C. d. liberazione che sembrava fin'oggi l'unica data certa e punto di riferimento inamovibile di qualunque studio "serio" (così ha sentenziato per anni la storiografia ufficiale).

Finalmente si cominciano a riannodare i fili con il passato ed allora inevitabilmente si arriva a fare i conti con l'8 settembre e con tutto ciò che questa data rappresenta. Ma non basta, a nostro avviso, perchè per capire tale data bisogna fare un altro passo all'indietro e rifarsi al 25 luglio del 1943, al proclama di Badoglio "la guerra continua" e alla congiura ordita da alcuni alti gradi militari che fin dall'ini-

Agostino Scaramuzzino

## SOPPRESSIONI CLASSI

Qui di seguito, il decreto-legge col quale il Ministro P.I. anticipa all'a.s. 1993/94 le misure di taglio alla spesa prevista per il 1994/95.

La FIS ha già sollevato eccezione di legittimità costituzionale riguardo ai modi della presentazione del decreto alle Camere.

Torneremo sull'argomento nel merito della questione, dando notizia delle iniziative intraprese.

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 288.

Anticipazione all'anno scolastico 1993-1994 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni- classi, nonché misure urgenti per assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico nella città di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la razionalizzazione dei criteri di composizione delle classi, volta a ricondurre a valori di maggiore efficienza il rapporto numero di alunni e numero di docenti, è

una delle condizioni preliminari per una più produttiva utilizzazione del personale della scuola;

Ritenuta la conseguente necessità di anticipare all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano già predisposto di rideterminazione del rapporto alunni- classi;

Considerato, altresì, che con l'inizio del prossimo anno scolastico 1993-94 è compromessa la riapertura di numerose sedi scolastiche della città di Napoli, a causa del venir meno delle indispensabili condizioni di agibilità dei locali, e che a tale situazione non può farsi fronte, in prossimità dell'inizio dello stesso anno scolastico, con gli strumenti ordinari di intervento previsti dalle norme vigenti;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di dare avvio, sin dall'anno scolastico 1993-94 ad interventi volti ad incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della spesa nel settore della pubblica istruzione, nonché di adottare interventi idonei ad assicurare, nella città di Napoli, l'avvio dell'anno scolastico 1993-94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e dell'inter-

Emana il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-95 all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni- classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-94. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione del comma 1. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato

(continua in seconda pagina)

(continua in quarta pagina)

# LEGGIE D

**Pubblichiamo l'art. 5, comma 1 della legge 19 luglio 1993 n. 243 (conversione con modifiche del D.L. 22 maggio 1993 n. 155) che prevede la possibilità di accoglimento, con decorrenza 1 settembre 1993, delle istanze di pensionamento dei colleghi che si trovino nella posizione di soprannumerari in relazione alla contrazione di organico e la circolare ministeriale applicativa.**

**Vi è da precisare che la C.M. emanata in proposito chiarisce che:**

— i benefici previsti dal surrichiamato articolo riguardano sia coloro che hanno già chiesto di andare in pensione, sia coloro che non hanno ancora presentato domanda di dimissioni o che l'hanno successivamente revocata, purchè siano in condizioni di sovrannumero con riferimento alla materia insegnata; a tale personale non si applica l'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992 convertita con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 438 (sospensione del trattamento pensionistico nel periodo 19 settembre 1993 - 31 dicembre 1993);

— il termine di venti giorni previsto per il 10 agosto è stato prorogato al 21 agosto (interverremo presso il Ministero della P.I. per ottenere una riapertura dei termini; — l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'anzianità di contribuzione che è costituita dai servizi effettivi, includenti anche i periodi e/o servizi ammessi a computo, riscatto a ricongiunzione, purchè per essi sia stata almeno presentata domanda;

— infine, è bene tener presente che non viene modificata la decorrenza dal trattamento pensionistico (dal primo gennaio 1994) per coloro la cui domanda di dimissioni, presentata entro il 31 marzo 1993, sia stata accolta, qualora non rientrino nella condizione di soprannumerarietà prevista dalla legge 243/93.

Torneremo più diffusamente sulla materia, assicurando i colleghi che seguiremo costantemente gli sviluppi di tale delicata questione.

## Legge 19 luglio 1993, n. 243

**Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica. (G. U. n. 169 del 21 luglio 1993).**

Omissis

All'articolo 5:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianità di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianità. A parità di anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di servizio".

## CIRCOLARE MIN. P. I. n. 227 del 28 luglio 1993

**OGGETTO: D.L. 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 243.**

Nella G.U. n. 169 del 21 luglio 1993 è stata pubblicata la legge 19 luglio 1993, n. 243 di conversione con modifiche del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

L'articolo 5, comma 1 bis, della legge suddetta prevede la possibilità di accoglimento, con decorrenza 1 settembre 1993, delle istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia o dello stesso ruolo provinciale o in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo

demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni per la concreta applicazione della norma citata.

Innanzitutto va precisato che i benefici recati dal detto art. 5, comma 1bis, sono applicabili a tutto il personale scolastico docente interessato ad ottenere l'accoglimento delle dimissioni dal primo settembre 1993 con diritto alla percezione della pensione dalla stessa data, ivi compresi i docenti collocati a riposo per dimissioni già accolte con provvedimento emesso o in corso di emissione con effetto del primo settembre 1993 e ovviamente coloro che pur avendo presentato domanda di dimissioni le abbiano poi successivamente revocate.

Sulla base di quanto stabilito dal riferito art. 5 comma 1bis, non si applica l'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità nel periodo dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, nei richiamati casi in cui la cessazione dal servizio per dimissioni non determini, a causa di situazioni soprannumerarie sull'organico provinciale, vacanze organiche e quindi nuove assunzioni. In proposito si fa presente che la condizione soprannumeraria è riferita all'organico di diritto e che le accertate eccedenti saranno pubblicate entro il 31 luglio 1993, secondo quanto dispone l'art. 11, comma 8, dell'O.M. n. 152 del 14 maggio 1993.

Per quanto riguarda il personale con dimissioni già accolte o in corso di accoglimento con decorrenza 1 settembre 1993 non sarà necessaria la produzione di una nuova manifestazione di volontà.

Nei restanti casi, e cioè per quanto concerne il personale che non ha mai presentato domanda di dimissioni, ovvero che, pur avendola presentata, l'

ha successivamente revocata, gli interessati, al fine di conseguire gli effetti della citata legge n. 243/1993, dovranno produrre domanda di dimissioni entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 243.

L'affissione all'albo della presente circolare sarà effettuata al più possibile, con l'avvertenza che il termine di 20 giorni decorre dalla suddetta data di entrata in vigore della richiamata legge 243.

Scaduto il termine dei 20 giorni le SS.LL., in applicazione dell'art. 5, comma 1ter, provvederanno alla formazione di apposite graduatorie distinte per classi di concorso.

Saranno formulate graduatorie soltanto in presenza di situazioni di soprannumerarietà. Nella graduatoria saranno inseriti i nominativi del personale come sopra individuato.

Le graduatorie saranno compilate secondo l'anzianità di contribuzione che è costituita dai servizi effettivi di cui all'art. 40 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che includono anche i periodi e/o servizi ammessi a computo, riscatto e ricongiungimento relativamente ai quali sia stato emesso provvedimento o presentata domanda, che andranno indicati senza arrotondamenti.

In caso di eventuale parità nelle anzianità contributive costituirà motivo di precedenza l'anzianità di servizio e cioè il servizio utile ai sensi del richiamato art. 40 del D.P.R. 1092/1973.

Resta inteso che la presente normativa non consente la presentazione di domande di dimissioni, con effetto dal primo settembre 1993, al di fuori dei casi previsti dalla legge 243/93.

Nè viene modificata la decorrenza del trattamento pensionistico già disposta con il primo gennaio 1994 per coloro che abbiano conseguito il collocamento a riposo per dimissioni a seguito di domanda presentata entro il 31 marzo 1993, qualora gli stessi non siano utilmente collocati in graduatoria per beneficiare delle disposizioni della stessa legge n. 243.

Si raccomanda alle SS.LL. ogni possibile cura per un celere disbrigo degli affari inerenti i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei beneficiari delle provvidenze recate dalla legge 243/1993.

Il Ministro

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Gabinetto)

Prot. n. 18407/JR

Circolare n. 208

Roma, 25 giugno 1993

**OGGETTO: Norme del personale docente supplente temporaneo. Applicazione dell'art. 6, terzo comma, del D.L. n. 35/93.**

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti intesi a chiarire, per gli aspetti concernenti il personale indicato in oggetto, l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo 12-2-1993, n. 35.

In base alla disposizione in questione, com'è noto, il conferimento di supplenze temporanee

al personale docente "è limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all'art. 23 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638".

L'incidenza e l'esatta portata applicativa di tale disposizione debbono essere definiti, per gli aspetti concernenti le supplenze temporanee al personale docente, sia in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 23 del D.L. n. 463/83 — espressamente richiamato dalla norma in questione —, sia delle previsioni di cui ai precedenti primo e secondo comma del medesimo art. 6.

Sotto il primo profilo, deve considerarsi il rilevante principio introdotto con la norma di contenimento della spesa pubblica di cui al terzo comma del menzionato art. 23 del D.L. n. 463/83, in base a cui — come a suo tempo chiarito con la circolare n. 169 del 22-6-1983 — è da escludere che le supplenze temporanee d'insegnamento possano dare titolo alla retribuzione durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche.

In proposito, tuttavia, si rive-

## Soppressioni classi

(dalla prima pagina)

per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni;

Art. 2.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico; di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno dei detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione, e della provincia e dal sindaco, i predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessanti.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvedono il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvalgono degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi

2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993  
SCALFARO  
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Jervolino Russo, Ministro della pubblica istruzione  
Barucci, Ministro del tesoro  
Spaventa, Ministro del bilancio e della programmazione economica  
Cassese, Ministro per la funzione pubblica  
Mancino, Ministro dell'interno  
Visto il Guardasigilli: Conso

# SPOSIZIONI

la utile anche rammentare i caratteri di specialità e transitorietà che, in un quadro contingente di interventi legislativi mirati a contenere la spesa nel settore pubblico, caratterizzavano la formulazione della norma in parola. Si fa riferimento, in particolare, all'inciso letterale: "...in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito..."

E' da ritenere, pertanto, che l'esplicito rinvio effettuato nel terzo comma dell'art. 6 del D.L.vo n. 35/93 agli "effetti" di cui all'art. 23 in parola, nel contesto normativo di riassetto e razionalizzazione della materia delle "supplenze" in cui risulta collocato, da un lato, valga senz'altro a rendere stabili i contenuti di una regola in precedenza introdotta nell'ordinamento con i surriferiti caratteri di provvisorietà, dall'altro, in considerazione del combinato disposto delle norme di cui trattasi, determini l'esclusione della retribuzione durante i mesi estivi anche nei confronti della categoria dei supplenti temporanei nominati dai Capi d'Istituto su cattedre o posti conferibili dai Provveditori agli Studi per supplenza annuale, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai Provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse. Categoria questa, invece, espressamente sottratta dal terzo comma del medesimo art. 23 alla sfera della propria efficacia limitativa.

Sotto il secondo profilo sopra evidenziato, poi, il suddetto rinvio ex terzo comma dell'art. 6 del D.L.vo n. 35/93 alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.L. n. 463/83 deve assumersi quale elemento di specializzazione in relazione alla portata fortemente innovativa delle previsioni contenute nei citati primo e secondo comma del medesimo art. 6.

In base a tali ultime previsioni, infatti, "il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ... può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo..." (primo comma, art. 6) e, inoltre, "non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario" (secondo comma, art. 6).

Al riguardo, si coglie l'occasione per precisare, in primo luogo, che, non potendo incidere tali prescrizioni sulle modalità e conseguenze delle nomine del personale non di ruolo conferite nell'anno scolastico 1992/93, anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 35/93, quest'ultime continuano ad essere integralmente regolamentate, relativamente al personale docente e limitatamente al corrente anno scolastico, dalle disposizioni di cui all'O.M. n. 331 del 30-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni. E' da escludere, infatti, un'efficacia retroattiva, con incidenza negativa su situazioni giuridiche soggettive ormai consolidate, della nuova disciplina in materia di supplenze in-

trodotta dal più volte citato decreto legislativo n. 35/93.

Fermo restando, ovviamente, che la richiamata ordinanza ministeriale n. 3317/91 verrà tempestivamente modificata ed integrata, per l'anno scolastico 1993/94, in applicazione della nuova disciplina legislativa, può fin d'ora considerarsi come il contenuto innovativo delle disposizioni di cui ai summenzionati primo e secondo comma dell'art. 6 D.L.vo 35/93, consista, in buona sostanza, nel fatto che, nell'ambito delle supplenze conferibili dal Provveditore agli Studi, quelle attribuite, in data successiva all'entrata in vigore del D.L.vo 35/93, per la copertura dei posti soltanto di fatto disponibili ovvero per la copertura dei c.d. spezzoni-orario non possono più qualificarsi quali "supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine delle attività didattiche" (V. art. 6, comma 6).

Ciò considerato, il successivo terzo comma dell'art. 6 in esame, in una lettura che lo collochi logicamente nel quadro del complesso regolarmente della materia, viene sostanzialmente a configurarsi quale norma corollario delle prescrizioni contenute nei primi due commi.

In tale prospettiva, deve concludersi che, per effetto del contenuto precettivo della norma in parola, anche nell'ipotesi della sopracennata nuova tipologia di supplenze conferite dal Provveditore agli Studi (vale a dire, quelle da disporre sino al termine delle attività didattiche) è da ritenersi comunque preclusa, pur in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1, sub 5) del D.L.C.P.S. n. 1687 del 31-12-1947, la possibilità del permanere del rapporto d'impiego non di ruolo e del conseguente protrarsi dell'obbligazione retributiva durante il periodo delle c.d. vacanze estive.

Nel richiamare, in ordine a quanto in precedenza esposto, la particolare attenzione delle SS.LL., sulla cui apprezzata opera, anche in tale occasione, si fa affidamento, per la costruttiva ricerca delle soluzioni idonee a garantire la più coerente applicazione delle nuove norme delegate, si ritiene anche di dover segnalare che gli orientamenti contenuti nella presente circolare risultano condivisi dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP. (Il Ministro)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Gabinetto)  
Telex  
Prot. n. 19271/JR  
Circ. n. 221  
Roma, 14 luglio 1993

Trascrivasi per adempimenti rispettiva competenza SS.VV. seguente circolare telegrafica Ministero Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - n. 49 - Prot. n. 150466 del 21 giugno 1993:

"In relazione at chiarimenti

richiesti da alcune Amministrazioni si forniscono seguenti indicazioni relative al trattamento economico generalità personale statale. 1) Articolo 3 ter legge da 14 novembre 1992, numero 438, stabilisce at decorrere da 1 gennaio 1993, in favore regimi pensionistici dipendenti pubblici et privati che prevedano aliquote contributive at carico lavoratore inferiori 10 per cento, aliquota aggiuntiva 1 per cento su quota retribuzione eccedente limite prima fascia retribuzione pensionabile determinata fini applicazione articolo 21, comma 6, legge 11 marzo 1988, numero 67. Pertanto, tenuto conto che prima fascia citata retribuzione pensionabile est pari per 1993 at lire 53.475.000 annue, corrispondenti at lire 4.456.000 mensili (importo arrotondato), competenze mensili pensionabili personale statale interessato eccedenti predetto importo lire 4.456.000 - con esclusione indennità integrativa speciale in quanto considerata assegno accessorio at trattamento pensionistico, vanno assoggettate at contribuzione aggiuntiva 1 per cento con conguaglio annuale et senza aggravio contributo at carico datore lavoro. 2) Sensi articolo 6, comma 11, predetta legge numero 438 contributo per prestazioni servizio sanitario nazionale est fissato, at decorrere da 1 gennaio 1993, in misura 9,60 per cento di retribuzione imponibile at carico datore lavoro et in misura 1 per cento at carico lavoratore; aliquota 0,40 at carico lavoratore prevista per redditi superiori at 40 milioni est elevata at 0,80 per cento. 3) Sensi articolo 1, comma 10, legge 23 dicembre 1992, numero 498, ritenuta 0,35 per cento at carico personale gestione case lavoratori est prorogata at 31 dicembre 1995. 4) At seguito intervenuta scadenza 31 dicembre 1991 sistema adeguamento automatico retribuzioni at costo vita, precisasi che, at decorrere da 1 gennaio 1992, in casi variazioni stipendio di carattere generale ovvero conseguenti at promozioni, nomine aut inquadramenti livello superiore, corrispondenti misure indennità integrativa speciale vanno attribuite contestualmente at decorrenza nuovo trattamento economico. 5) Trattamento mensilità va corrisposta anche in caso cessazione da servizio per motivi disciplinari avendo Consiglio Stato, sezione I, con parere 21 ottobre 1992, numero 2588, ritenuto abrogata per incompatibilità contraria normativa cui articolo 7, comma 3, DLCP 25 ottobre 1946, numero 263, come modificato da articolo 10 legge 10 agosto 1964, numero 656. 6) Circa, in particolare, personale comparto ministeri richiamasi attenzione amministrazioni interessate su osservanza ultima parte circolare telegrafica scrivente 30 aprile 1990 n. 112145, senso cioè che irripetibilità eventuali maggiori somme va riferita esclusivamente at risultato negativo finale risultante at data 1 gennaio 1987 (in luogo 1 gennaio 1978 erroneamente indicata in circolare) et cioè at termine intero arco temporale 1 luglio 1978 - 31 dicembre 1986 durante quale

habet operato progressione economica per classi stipendio et aumenti periodici. 7) at fini miglioramento retribuzione individuale anzianità cui articolo 9, commi 4 et 5, D.P.R. 17 gennaio 1990, numero 44, informasi che Corte Conti, con deliberazione 7 maggio 1992 numero 63, habet precisato che possono computarsi sole anzianità servizio effettivo prestato ambito comparto appartenenza. Amministrazioni in indirizzo sunt invitate at portare presente circolare at conoscenza uffici et enti che amministrano personale. Ministro Tesoro F.to Barucci".

Uffici centrali questa Amministrazione che attuano vigilanza su Enti sunt pregati portatore quanto sopra at conoscenza enti medesimi.

Direzione Generale personale et affari generali et amministrativi est pregata impartire istruzioni necessarie at applicazione disposizioni di cui at sottoscritta circolare relativa at comparto Ministeri.

Provveditori studi, Sovrintendenti scolastici provincia Trento et Bolzano et intendenti scolastici scuole lingua tedesca et località ladine sunt pregati riprodurre presente circolare et trasmetterla at Capi istituzioni scolastiche et educative statali rispettive Circostrizioni compresi Direttori Accademie belle art, arte drammatica ed danza et conservatori musica per adempimenti competenza.

Paino Capo Gabinetto Ministro Istruzione

## ESAMI DI MATURITA'

### Società civile e società politica

In tempi di riflusso liberal-liberista la disputa favorita è quella che oppone società civile a società politica (con qualche sprezzo per l'etimologia), o, come amavano dire i nonni, paese reale a paese legale.

Nell'immaginario ormai divulgato dai "media" il campo si polarizza tra un popolo di formiche virtuose e avvedute e una banda di cicale dai tratti alquanto canaglieschi, più dissipatrici dell'altrui che del proprio. Ma, guardando questo microcosmo metaforico con lenti adeguate, appare più chiaramente che, nonchè le sagge formichine, nemmeno le api dell'alveare di Bernardo di Mandeville potrebbero adeguatamente tenere il paragone, in quanto ai privati vizi della società civile, guasta fino al midollo ed espressione concreta della rete di complicità e connivenze che ha tenuto in piedi fin'ora il sistema, non si accompagnano certo pubblici benefici.

Nel nostro piccolo, come categoria docente, diamo un discreto contributo alla casistica delle ruberie e malversazioni nazionali, in ciò incoraggiati da una legislazione che pare voler favorire gli abusi. E' infatti noto che attualmente, per la partecipazione a commissioni d'esame di maturità, è possibile l'opzione fra diaria in misura intera e rimborsi spese per pernottamento e vitto: quando la diaria intera (oltre ad un modesto "forfait" di 531.700 lire lorde per un commissario e di 805.400 lire lorde per un presidente) corrisponde, per tutte le classi stipendiali fino al professore universitario ordinario di C.I., a L. 39.600, con le quali si dovrebbe vivere fuori casa in centri metropolitani o in località di villeggiatura nel mese di luglio, è chiaro che il membro di commissione viene spinto a scegliere l'altra opzione, i cui costi per l'Amministrazione risultano pressochè incalcolabili, data l'escursione dei prezzi negli alberghi a quattro stelle cui si ha diritto.

Così la cronaca del caldo luglio del '93 va dal grottesco del professore di Cuneo che ha condiviso con la famiglia Gardini la piscina del Park Hotel di Marina di Ravenna (Corriere della Sera del 26 luglio 1993) e non si perita di filosofeggiare sullo "Stato sfasciato", alla delinquenza spicciola dei quindici professori in commissione a Palermo cui l'albergo scontava il 50% sull'importo della fattura (ma secondo La Repubblica del 27 Luglio 1993 era del tutto estraneo al raggio — e la cosa avrebbe bisogno di ulteriori chiarimenti), mentre loro incassavano il rimborso per intero. E la casistica delle cronache non si ferma qui.

Se così tanti docenti italiani hanno bisogno di non essere indotti in tentazione per evitare di truffare lo Stato o di essere sorpresi a frequentare alberghi nei quali non sono probabilmente in grado di concedersi l'extra di un caffè al bar, e d'altro canto lo Stato non riesce a risolvere il problema nel modo più sano per tutti, prevedendo unicamente una cifra adeguata (poniamo centomila lire) come diaria giornaliera, allora siamo noi i primi a dire — nonostante l'insperato vantaggio per le scuole private — che l'attuale formula della maturità va trasformata assimilandola al tipo della licenza media — commissione interna, presidente esterno —, per la salute dell'anima e del corpo dei colleghi

L. M.

# MINI MANEGER

(dalla prima pagina)

parte dell'Amministrazione centrale possa essere effettivo e capace dei correttivi necessari, darebbe frutti copiosi.

Che cosa invece produrrà nel contesto attuale? Per rispondere a questa domanda possiamo almeno enucleare tre questioni che delineano altrettante degenerazioni:

1) problema dell'autofinanziamento. Oltre alla moda degli "sponsor", si sta pensando, nella scuola superiore, all'aumento delle tasse scolastiche in rapporto al reddito familiare, allo scopo di alleggerire il peso del sistema scolastico sul bilancio dello Stato. Nulla quaestio se si trattasse di contributi che vengano, come ora avviene, redistribuiti su tutto il sistema scolastico nazionale. Ma si tratta invece di una forma di autofinanziamento dei singoli istituti che porterebbe ad una discriminazione intollerabile, che creerebbe scuole ricche con megaprogetti e scuole povere incapaci di provvedere alle necessità più urgenti. Sarebbe questo un pericoloso elemento di privatizzazione, con risvolti addirittura di carattere costituzionale, in quanto verrebbe meno istituzionalmente il principio pubblico delle pari opportunità.

2) rapporto con le strutture produttive del territorio. Sulla carta è perfino un fatto esteticamente bello, in quanto esso risponde alla necessità di saldare scuola e impresa, istituti scolastici e associazioni del mondo del lavoro; solo che si trascura l'enorme gap fra le diverse realtà territoriali, che comporta, se non sono previsti interventi equilibratori, enormi differenze e disparità. 3) problema ideologico. Si tratta di un problema scottante, che ha assillato gli istituti scolastici da vent'anni a questa parte e che verrebbe aggravato dai nuovi o maggiori poteri del Presidente e dalla cosiddetta autonomia didattica, che rischierebbe di creare un corpo docente ideologicamente orientato, se non vengono dettate regole precise e istituiti poteri di con-

trollo esterni. L'opinione pubblica, infatti, non vuole assistere alla formazione di scuole "bianche" (già ce ne sono tante private) e scuole "rosse" (già ce ne sono tante statali), alle dipendenze di Capi d'Istituto divenuti tali nei modi che tutti sanno, nella sprezzabile logica della lottizzazione, che tanto danno ha arrecato alla collettività nazionale.

Nell'attuale contesto l'autonomia, che vedrebbe lo Stato in ritirata, non assicurerebbe maggior forza al progetto didattico d'istituto, così abbandonato in balia di Collegi docenti spesso litigiosi e inconcludenti, ma accentuerebbe il degrado formativo dei docenti. D'altro canto, se lo Stato e, quindi, l'Amministrazione pubblica, ha mostrato il volto dell'incapacità o della corruzione, il decentramento non risolve il problema, in quanto il sistema non si corregge parcellizzando ma con una ventata di nuovo che forse la volontà generale della Nazione progressivamente più matura sarà in grado di mettere in moto. Questo Stato è bene che si ritiri, ma per rinascere col lievito della Nazione rinnovata, per dirigere ed orientare dopo un bagno di eticità.

Il produttivismo fine a se stesso e l'efficienzismo senza principi non risolvono il problema del Paese, ma rispondono semplicemente a quei fenomeni di darwinismo sociale e di assurda coniugazione di calvinismo — declinato in modo becero — con nostalgiche evocazioni mitteleuropee o, all'altro estremo, borboniche e papaline, che, anche a chi voglia apprezzarne la novità, appaiono oggettivamente emergere nel leghismo, come nuovo volto dell'opportunismo italico, da quando il "crollo del Muro" permette ai molti di non votare più secondo le logiche di schieramento del passato.

Tali tendenze, tutto sommato, al di là delle "buone" intenzioni di Cassese e delle "ingenuità" della Jervolino, il provvedimento sui Presidi imprenditori interpreta pienamente.

F. P.

Pubblichiamo il testo dell'articolo contenente la proposta organica sulla scuola, che il Ministro della P.I. intende presentare fra gli atti legislativi di accompagnamento alla finanziaria 1994, perchè i lettori sappiano in tempo cosa si intende per "riorganizzazione" e "autonomia"

## ARTICOLATO EX COMMA 5

### Art. 8 del D. Leg.vo 35 del 12/2/1993

**RAFFORZAMENTO DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, RIDEFINIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA**

#### Art. 1

(Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole)

1. - Il sistema nazionale di istruzione è volto ad assicurare l'educazione e la formazione anche professionale dei giovani e concorre alla formazione continua degli adulti.

2. - Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

#### Art. 2

(Obiettivi, valutazione e controllo dei risultati)

1. - Nella definizione dei piani di studio, secondo le procedure previste dal vigente ordinamento, sono determinati gli obiettivi e gli indirizzi didattici, di ricerca, di sviluppo e di organizzazione della didattica che gli istituti e le scuole debbono perseguire.

2. - Al Ministro della pubblica istruzione sono attribuiti compiti di indirizzo amministrativo, di promozione, di programmazione, di sviluppo e di coordinamento e valutazione del sistema scolastico.

#### Art. 3

(Delega)

1. - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi forza di legge per il rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. - Le norme delegate saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. - Le norme delegate:

a) individuano modi e tempi di conferimento agli istituti e scuole della personalità giuridica, previa definizione di un piano di razionalizzazione della loro distribuzione territoriale;

b) determinano le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso la realizzazione di progetti di istituto che consentano, fra l'altro, forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare in relazione ad obiettivi correlati alle esigenze regionali e locali;

c) individuano, nella prospettiva di un sistema formativo integrativo, forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni del mondo del lavoro, per favorire iniziative di studio, ricerca e di formazione, anche mediante l'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione;

d) determinano le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, di proprietà dello Stato o delle istituzioni stesse, e la capacità di stipulare convenzioni con altre scuole ed enti per comuni progetti educativi e formativi, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle vigenti disposizioni;

e) definiscono modalità per la costituzione di organici di istituto, in modo da rispondere flessibilmente ai progetti educativi, sulla base di criteri nazionali e provinciali, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, previo confronto di corrispondente livello territoriale con le organizzazioni sindacali;

f) prevedono una razionalizzazione della gestione del personale, anche in relazione alle modalità di reclutamento e di utilizzazione, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extra curricolari e tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) definiscono le modalità di erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche a carico dello Stato, anche a fini perequativi, nonché le altre entrate derivanti da tasse e contributi degli alunni e da altri proventi;

h) definiscono le modalità di revisione delle procedure amministrative contabili, secondo principi coerenti con la nuova configurazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

i) assicurano l'efficienza e la funzionalità delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica istruzione, mediante l'unificazione di uffici e servizi esistenti con compiti gestionali e l'istituzione di dipartimenti e servizi per assolvere ai compiti di promozione, programmazione, sviluppo e coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

l) attribuiscono compiti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e connesse responsabilità ai capi di istituto in ordine ai risultati;

m) riordinano gli organi collegiali della scuola come organi di gestione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuendo al consiglio di circolo o di istituto la potestà di adottare un regolamento di organizzazione e di assumere, previo parere del collegio dei docenti, le decisioni relative all'adeguamento del piano curricolare e alla definizione delle modalità di organizzazione dell'attività didattica;

n) prevedono la possibilità di integrare, per non più di un terzo, la composizione del consiglio di circolo o di istituto con la partecipazione di enti e persone esterni alla comunità scolastica;

o) definiscono le modalità di elezione dei vari componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi secondo criteri di maggiore funzionalità, anche mediante procedure elettorali di secondo grado, e di valorizzazione del ruolo della componente dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore, anche degli alunni.

4. - La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento sulla base delle seguenti direttive:

a) la definizione delle funzioni e delle attribuzioni degli uffici e retta da criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, anche mediante l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'ordinamento complessivo deve tendere alla riduzione dei costi amministrativi ed alla semplificazione delle procedure, riducendone i tempi, nonché ad assicurare il funzionamento autonomo delle istituzioni scolastiche;

c) l'organizzazione degli uffici deve conformarsi a criteri di flessibilità per rispondere al mutamento delle esigenze ed adattarsi allo svolgimento dei compiti, anche non permanenti, ed al raggiungimento di specifici obiettivi; l'organizzazione degli uffici deve inoltre favorire il controllo dei risultati e delle connesse responsabilità.

5. - Il regolamento di cui al comma 4 è emanato secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 3. Il regolamento prevederà anche la verifica triennale dell'organizzazione dell'amministrazione al fine di accertarne la funzionalità e la produttività l'esito della verifica è comunicato dal Ministro della pubblica istruzione alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

### Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985  
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%  
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 31/8/1993 - Stampato il 10/9/1993

# L'Italia delle stragi: siamo al capolinea!

(dalla prima pagina)

zio della guerra erano in combutta con il nemico. (Vedasi A. Trizzino, "Settembre Nero", Navi e poltrone).

Sulle colonne di questo giornale del mese di maggio, nell'articolo "Altro fango", ci chiedevamo "come capire il presente se non facendo i conti con il proprio passato... i nostri mali sono cominciati nel dopoguerra quando... per opportunismo... è stata assicurata l'impunità a coloro che durante la guerra tradivano" e che hanno provocato il 25 luglio, premessa questa necessaria per giungere a capire l'8 settembre. Cioè l'8 settembre è la conseguenza logica del 25 luglio ed è quindi da ciò che questa data rappresenta che bisogna partire per qualunque analisi si voglia fare.

La perdita per inerzia della identità nazionale (G. E. Rusconi) si è verificata proprio perchè non ci si è voltati indietro e i valori precedenti, in una nuova visione avulsa dal passato, non potevano che essere soppiantati "dalla corsa degli italiani al valore benessere": ecco l'inerzia di cui parla Rusconi.

Ma ritorniamo all'intervista del prof. De Felice, sprezzante è il suo giudizio sulla posizione attuale dell'Italia nel contesto europeo ed in particolare riguardo l'asse Bonn-Parigi "... l'Italia non si è mai posta il problema di cosa fare, saremo neutrali, faremo i pendolari fra Bonn e Parigi? Il vezzo italiano è quello di camuffarsi da mediatori facendo in realtà dell'accattonaggio ora da una parte ora dall'altra".

Ecco riaffiorare quindi ancora una volta il problema di fondo, la mancanza di una identità nazionale, con la conseguente scelta di linea in politica estera, rappresentata per necessità dal ruolo di mediatori, non scelta di

campo. L'unica nostra scelta in questo settore risale a molti anni fa ed è stata quella dell'adesione al patto atlantico - scelta dettata più da necessità che da convinzione.

Il problema vero rimane quello di ritrovare l'identità nazionale attraverso una riflessione profonda sul nostro passato storico più forte (cioè la guerra) e quindi sulla data del 25 luglio che rappresenta moralmente l'apice della dissoluzione del valore Nazione (con tutto ciò che questa rappresenta) per lasciare il sopravvento all'egoismo, all'interesse di parte e quindi all'opportunismo. Anche il prof. Domenico Fisichella sul fondo del "Tempo" di martedì 17 agosto "Dobbiamo ricostruire la coscienza nazionale" si chiede se nel costruire il nuovo "lo spirito pubblico è in grado di affrontare una simile impresa? Il fatto è che mezzo secolo di egemonia di forze politiche... imbevute di populismo particolaristico e demagogico... ha ridotto la coscienza nazionale ad una mucillagine senza nerbo e senza capacità reattiva. Ecco allora l'autentica sfida dell'avvenire: la ricostruzione della coscienza nazionale".

Osserviamo con soddisfazione che la schiera degli studiosi che punta l'indice (finalmente) contro questi ultimi 50 anni di vita politica si infittisce sempre di più, il problema è ora quello di far sì che prendano parte attiva (non solo scrivendo) negli schieramenti politici nuovi che si vanno delineando.

La recente nuova legge elettorale è sicuramente un mezzo che consente di incamminarsi nella direzione giusta, ma non è sufficiente se non sarà supportata da una volontà comune volta a realizzare questo disegno politico non più eludibile.

Agostino Scaramuzzino